


# **CITTADINI STRANIERI IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO (art. 32 e art. 34 comma 4 e 5 D.Lgs. 286/98 )**






## **CITTADINI STRANIERI IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO**

Si fa specifico riferimento all'iscrizione al S.S.R. per motivi di studio per gli assistiti precedentemente iscritti a titolo obbligatorio (motivi di famiglia) che, al compimento della maggiore età ed in corso di studi, richiedano il permesso di soggiorno per motivi di studio.

In tal caso l'iscrizione al S.S.R. è in forma obbligatoria e gratuita non essendo previsto il pagamento di alcun contributo.


# **CITTADINI STRANIERI IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO**



## **DOCUMENTI NECESSARI**

1. permesso di soggiorno (cartaceo o magnetico) in corso di validità, o ricevuta della richiesta del 1° rilascio o di rinnovo rilasciata dagli enti competenti (Questura – Uffici Postali)
2. codice fiscale o autocertificazione
3. autocertificazione di residenza o della dimora abituale (domicilio)
4. contratto di lavoro e/o busta paga

# Assistenza sanitaria per ricercatori stranieri (art. 27-ter T.U.)



Se il contratto di lavoro assoggettato alla legislazione italiana è di tipo subordinato o autonomo e il cittadino straniero ottempera agli obblighi contributivi sarà iscritto a titolo OBBLIGATORIO.


Se non è previsto l'assoggettamento agli obblighi contributivi in Italia, l'iscrizione è a titolo VOLONTARIO, con il pagamento dell'importo di €. 387,34.- salva l'applicazione delle percentuali (vedi seguito).

Ad esempio nel caso in cui lo straniero sia in possesso di un p.s. riportante i seguenti motivi:

“ricercatore/lavoro autonomo”;

“ricercatore/lavoro subordinato”

# Assistenza sanitaria per ricercatori stranieri (art. 27-ter T.U.)




Nel caso in cui il contratto sia del tipo “borsa di addestramento alla ricerca” NON assoggettato agli obblighi contributivi, si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio.

Pertanto il cittadino straniero potrà essere iscritto a titolo VOLONTARIO previo versamento del contributo annuale pari a €. 149,77.-, se non possiede redditi, salva l'applicazione delle percentuali (vedi seguito).

Ad esempio nel caso in cui lo straniero sia in possesso di un p.s. riportante il seguente motivo:

“ricercatore/studio”


# Assistenza sanitaria per ricercatori stranieri (art. 27-ter T.U.)



## DOCUMENTI NECESSARI

- permesso di soggiorno (cartaceo o magnetico) in corso di validità, o ricevuta della richiesta del 1° rilascio o di rinnovo rilasciata dagli enti competenti (Questura – Uffici Postali)
- nel caso in cui il cittadino straniero sia in possesso dei nuovi permessi di soggiorno in formato magnetico qualora non rechino il motivo di rilascio, o nel caso di presentazione della ricevuta postale di richiesta del permesso, è necessaria autocertificazione attestante il motivo del permesso di soggiorno o fotocopia del passaporto e del “visto” da cui risulta il motivo di ingresso in Italia
- codice fiscale o autocertificazione
- autocertificazione di residenza o di dimora abituale (domicilio)
- “scheda di iscrizione volontaria al S.S.N.”
- ricevuta del versamento effettuato della quota annua (anno solare) minima non frazionabile, pari a un minimo di:
  - € 387,34
  - € 219,49, per i collocati alla pari, ovvero € 387,34 per l'intero nucleo familiare
  - € 149,77, per gli studenti, ovvero € 387,34 per l'intero nucleo familiare

# Assistenza sanitaria per ricercatori stranieri (art. 27-ter T.U.)



Il contributo forfetario è previsto qualora lo straniero sia privo di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani.

Qualora posseda redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani, l'ammontare del contributo superiore al minimo sopra descritto viene determinato applicando l'aliquota del 7,5% fino a euro 20.658,28 e del 4% per gli importi eccedenti i 20.658,28 euro fino al limite di euro 51.645,69.

L'ammontare del contributo non può, in ogni caso, essere inferiore all'importo minimo di euro 387,34.


I richiedenti l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti a rendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione circa il reddito lordo prodotto nell'anno precedente.

Se la persona non ha redditi propri si fa riferimento a quello del familiare di cui risulta a carico.

Per la conversione in euro della valuta del Paese estero, si applica il tasso di cambio vigente alla data dell'autocertificazione.

L'iscrizione è estesa anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

# Assistenza sanitaria per ricercatori stranieri (art. 27-ter T.U.)



## DURATA ISCRIZIONE

L'iscrizione spetta al cittadino straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi fatto salvo il diritto dello studente o della persona collocata alla pari che possono chiedere l'iscrizione anche per periodi inferiori.

In tutti i casi si rilascia la tessera sanitaria con scadenza 31 dicembre di ogni anno o, per un periodo inferiore, se coincidente con la scadenza del permesso di soggiorno nel corso dell'anno.


A fronte del rinnovo dello stesso si emetterà una successiva tessera con scadenza massima 31 dicembre dell'anno in corso, sempre usufruendo della copertura del contributo annuale versato.

L'assistito ha il diritto di scegliere il medico di base.

L'iscrizione volontaria non ha decorrenza retroattiva proprio perché l'iscrizione ha valore costitutivo del diritto all'assicurazione sanitaria, a differenza dell'assicurazione obbligatoria nella quale l'iscrizione ha solo valore ricognitivo.

Anziché iscriversi al S.S.R. lo straniero appartenente ad una delle sopraccitate categorie può optare per la stipula di un'assicurazione privata.


# Assistenza sanitaria per ricercatori comunitari



Si applicano, a grandi linee, in analogia, le disposizioni previste per i cittadini stranieri, fatta esclusione, ovviamente, per il possesso del permesso di soggiorno

# Circolare Ministero della Salute

## 0021901-P-24/07/2019



Si riportano alcuni passaggi di interesse:


### RESIDENZA/EFFETTIVA DIMORA

*«Si rammenta inoltre con riguardo all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, che l'art. 42 del regolamento di attuazione DPR n. 394/99, come richiamato dalla Circolare n. 5/ 2000 del Ministero della salute, prevede che lo straniero sia iscritto, negli elenchi degli assistibili della ASL nel cui territorio ha la residenza anagrafica ovvero, in mancanza di essa, l'effettiva dimora, ovvero il domicilio indicato nel permesso di soggiorno, pertanto anche in assenza della residenza anagrafica si potrà procedere all'iscrizione obbligatoria al SSN.*

*Ciò premesso si ritiene che, la carenza di iscrizione anagrafica – per cui si fa riferimento all'effettiva dimora – implichi una temporaneità al fine dell'iscrizione al SSN, che successivamente dovrà essere perfezionata dallo straniero con l'iscrizione anagrafica così come previsto dagli artt. 6 e 7 del T.U. n. 286/98 e **dall'art. -15-del-DPR-394/99**, nel rispetto di quanto previsto in materia dalle specifiche disposizioni in tema di iscrizioni anagrafica – Legge n. 1228/1954, D.P.R. n. 223/1989 n. 223, nonché dall'art 15 del d. P.R n.334/2004 Regolamento di attuazione del T.U.286/98.»*

# Circolare Ministero della Salute

## 0021901-P-24/07/2019



### ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO

«Con particolare riguardo, invece, **all'assistenza sanitaria all'estero** garantita ai cittadini stranieri, si precisa quanto segue.

L'art. 61, comma 2, del DPCM 12 gennaio 2017 ((L.E.A.) prevede che il trasferimento per cure all'estero sia limitato ai soli iscritti obbligatoriamente al SSN italiano espressamente prevedendo che: "ai sensi dei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 e della normativa nazionale e regionale attuativa, il Servizio **sanitario** nazionale garantisce agli assistiti obbligatoriamente iscritti, previa autorizzazione dell'azienda sanitaria locale di residenza, l'erogazione, in forma diretta, negli Stati della UE, dell'area EFTA e, ove previsto, negli Stati con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, l'erogazione delle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza se le prestazioni stesse non possono essere erogate in Italia entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dello stato di salute dell'assistito e della probabile evoluzione della sua malattia."


Lo stesso articolo 61 al comma 3, garantisce invece a tutti gli assistiti, sia a titolo obbligatorio che volontario, l'applicazione della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, in materia di cure transfrontaliere. In tali casi infatti il SSN italiano rimborsa l'assistito del pari onere che avrebbe sostenuto per la stessa prestazione erogata in Italia.

Infine l'art. 62 dello stesso DPCM prevede che il Servizio Sanitario Nazionale "garantisce agli stranieri obbligatoriamente o volontariamente iscritti parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'**assistenza sanitaria erogata in Italia.**"


Dal combinato disposto dei sopra citati articoli, consegue che l'assistenza sanitaria all'estero, comprese le cure di altissima specializzazione di cui al D.M. 3.11. 1989, è limitata ai soli iscritti a titolo obbligatorio, ai quali, al momento dell'iscrizione, dovrà essere rilasciata la TEAM e ai quali, qualora ricorrano condizioni e presupposti previste dalle norme, potrà essere rilasciato il modello S2 di autorizzazione alle cure all'estero.»

# Circolare Ministero della Salute

## 0021901-P-24/07/2019



*«Con particolare riguardo invece ai livelli di assistenza sanitaria garantiti agli iscritti a titolo volontario al SSN italiano si precisa che, come espressamente indicato dall'articolo 62 del sopra menzionato DPCM, l'iscrizione volontaria garantisce i livelli di assistenza a parità di trattamento con gli iscritti obbligatoriamente limitatamente al territorio nazionale, in alternativa alla polizza sanitaria, richiamata dall'art. 34 del T.U. n. 286/98 valida sul territorio nazionale. Tale parità, limitata al territorio nazionale, non si estende all'assistenza sanitaria all'estero né al trasferimento per cure all'estero riservate ai soli iscritti obbligatoriamente al SSN italiano e, pertanto, agli stranieri iscritti volontariamente al SSN italiano, al momento dell'iscrizione, dovrà essere rilasciata una tessera sanitaria ma non la TEAM. »*




# Tessera Europea di Assicurazione Malattia

La Tessera Europea di Assicurazione Malattia - TEAM è entrata in vigore, anche in Italia, dal 1° novembre 2004. La tessera, che è il retro della Tessera Sanitaria nazionale -TS o della Carta Regionale dei Servizi, permette di usufruire delle cure medicalmente necessarie (e quindi non solo urgenti) coperte in precedenza dai modelli E 110, E 111, E 119 ed E 128.

**CON LE PRECISAZIONI PRECEDENTI TRA ISCRIZIONE  
OBBLIGATORIA E VOLONTARIA**

**Se residente  
CNS CON VALENZA TEAM**

**Se non residente  
CNS SENZA VALENZA TEAM fino alla cancellazione  
iscrizione nel paese d'origine**




# Tessera Europea di Assicurazione Malattia

La Tessera Europea di Assicurazione Malattia - TEAM è entrata in vigore, anche in Italia, dal 1° novembre 2004. La tessera, che è il retro della Tessera Sanitaria nazionale -TS o della Carta Regionale dei Servizi, permette di usufruire delle cure medicalmente necessarie (e quindi non solo urgenti) coperte in precedenza dai modelli E 110, E 111, E 119 ed E 128.

**Viene rilasciata a tutti i cittadini extra UE con iscrizione obbligatoria ad eccezione di:**

- **Minori di 18 anni non accompagnati**
- **Attesa regolarizzazione o emersione da lavoro irregolare**
- **Minori soggiornanti per recupero psicofisico**
- **Detenuti, detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena con o senza permesso di soggiorno**
- **Cure mediche**

# Iscrizione vs reddito



Il Legislatore ha previsto specificamente quali siano i redditi da considerare esenti Irpef e che quindi non costituiscono reddito.

Sono considerati redditi esenti Irpef:

Le pensioni, gli assegni, le indennità di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;

Sussidi a favore degli hanseniani;

Pensioni sociali;

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;

Compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);

Per completezza sono esenti anche i seguenti redditi:

Le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);

Le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio;

La maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;

L'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;

L'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;

Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;

Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;

Gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;

Le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;

Le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;

Le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;

Le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).